



TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso depositato in data 8.2.2025 da FENU MAURIZIO – titolare dell'omonima impresa agricola individuale - con il quale è stato proposto un Concordato Minore in continuità diretta *ex* artt. 74 e ss. del d.lgs. n.14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza - CCI);

rilevato che la domanda risulta elaborata con l'ausilio del professionista nominato Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, dott. Antonio Nieddu e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI;

dato atto che alla proposta di piano, tenuto conto della natura e del regime contabile-fiscale del ricorrente, è stata allegata la documentazione indicata all'art. 75 CCI;

considerato che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI;

atteso che ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI, in quanto l'impresa individuale debitrice, quale impresa agricola, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale;

rilevato che non paiono ricorrere, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI;

osservato che la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività di impresa in forma diretta, come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che pone a disposizione dei creditori: crediti verso ARGEA per € 50.251,79; fondi personali del ricorrente quanto a spese di procedura e debito verso Agenzia Entrate Riscossione (già oggetto di rottamazione quater quanto ad € 19.279,63);

ritenuto quindi che possa essere disposta l'apertura della procedura, sottoponendo al voto dei creditori la domanda, depositata in data 8 febbraio 2025, e la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;



rilevato che il debitore non ha formulato istanza circa il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (let. d art. 78, comma II CCI), così che non è possibile statuire in tal senso;

rilevato che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del giudice *ex art. 78, V comma, CCI*, a pena di inefficacia rispetto ai creditori anteriori;

osservato che la norma citata introduce una clausola generale, richiedendo l'autorizzazione per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;

dato atto che eventuali istanze dirette ad ottenere, nelle more del giudizio di omologazione, l'autorizzazione *ex art. 78, V comma, CCI* dovranno essere accompagnate da specifica relazione e parere del Gestore della Crisi;

ritenuto che non sussistano le condizioni per la nomina del Commissario Giudiziale *ex art. 78, comma 2 bis, lett. a), CCI*;

visto l'art. 78 CCI;

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di concordato minore dell'impresa individuale FENU MAURIZIO (C.F. FNEMRZ47L12L158L), con sede legale in Thiesi, Via Manzoni n. 16;

2. dispone che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione particolareggiata dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, da compiersi entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

3. dispone che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
- l'avvertimento che, entro giorni trenta dalla ricezione della comunicazione, i creditori dovranno far pervenire all'OCC, a mezzo pec, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato presentata dalla ricorrente in via subordinata e le eventuali contestazioni;
- l'avvertimento che, nella dichiarazione di voto, i creditori indichino un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni; in mancanza, i provvedimenti successivi saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;
- l'avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC entro il termine assegnato, si intende che gli stessi abbiano prestato consenso alla proposta presentata nei termini in cui è stata a loro trasmessa (art. 79, III comma, CCI);

4. dispone che l'OCC – immediatamente dopo la scadenza del termine per ricevere le adesioni - depositi:



- a) la documentazione relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica;
 - b) la relazione sull'esito delle votazioni, unitamente alle dichiarazioni di voto;
 - c) le eventuali osservazioni proposte dai creditori, prendendo motivata posizione sulle stesse (oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni);
5. si riserva di sentire le parti nel caso previsto dall'art. 80, III comma, CCI;
6. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito web istituzionale del Tribunale di Sassari.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'OCC.

Sassari, 10/02/2025

Il Giudice
Francesca Fiorentini

